

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4782 del 18/10/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e smi, L.R. 21/2004 e smi. Ditta Vettriceramici - Ferro spa. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC esistente di fabbricazione del vetro e produzione di fibre vetrose (punto 3.3 All. VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06 e smi) sito in Comune di Casola Valsenio, via I maggio n. 35. Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4929 del 17/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e smi, L.R. 21/2004 e smi. DITTA VETRICERAMICI - FERRO SPA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC ESISTENTE DI FABBRICAZIONE DEL VETRO E PRODUZIONE DI FIBRE VETROSE (PUNTO 3.3 ALL. VIII PARTE SECONDA D.Lgs 152/06 e smi) SITO IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO, VIA I MAGGIO N. 35. AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta Vettriceramici - Ferro spa (P.IVA 03590630368) per l'installazione IPPC in Comune di Casola Valsenio, via I maggio n. 35, Stabilimento A, nella persona del suo gestore, risulta intestataria del provvedimento di AIA n. 2463 del 21/07/2016 e smi;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni - SAC) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che in data 31/07/2019 attraverso il portale regionale IPPC-AIA, la ditta Vettriceramici - Ferro spa, nella persona del suo gestore/delegato, ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e smi, attestando anche il versamento delle relative spese istruttorie (500 €);

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE n. 23559/2019, emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; richiamato in particolare l'art. 11 "*Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle installazioni*";

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, in particolare l'art. 2, comma 5, e l'allegato III *"Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame"* e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto *"Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04"*, la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 *"Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005"* recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
- determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto *"Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA"*, la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: *"Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate"*;
- documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"*;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015, avente ad oggetto: *"Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento"*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018, avente ad oggetto: *"Piano regionale di ispezione per installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive"*;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n.46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "direttiva IED"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o

più ampie frequenze per tali controlli; in adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessario valutare l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;

- la corretta applicazione del suddetto art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni e che è contemporaneamente attivo un gruppo di lavoro Regione Servizio VIPSA - ARPAE per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte di monitoraggio basati anche sulle caratteristiche del sito dell'installazione, come comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 03/04/2018 (ns. PGRA/2018/4339) e in data 04/10/2018 (ns. PGRA/2018/13005);
- **è pertanto rimandata ad apposito atto regionale l'approvazione dei criteri per l'applicazione di tale previsione normativa, degli strumenti cartografici per l'utilizzo dei dati da parte dei gestori e delle indicazioni sulle tempistiche per la presentazione delle valutazioni e proposte dei gestori, superando il termine riportato al punto 3 del paragrafo D1), della Sezione D, dell'allegato "Condizioni dell'AIA" al provvedimento n. 301 del 19/01/2018, come già comunicato con nota PGRA/2018/13936 del 08/10/2018;**

CONSIDERATO che la comunicazione di modifica non sostanziale presentata da Vetriceramics – Ferro SPA prevede:

1. l'aggiornamento di alcune sezioni di camini con emissioni convogliate;
2. la sostituzione dell'addolcitore esistente con un impianto di nanofiltrazione, che convoglia gli scarichi al punto di scarico SA;
3. la installazione di contatori parziali sulla linea approvvigionamento acque;
4. modifica del limite degli ossidi di zolfo sul punto di emissione EA1 al fine di poter produrre formulazioni che, ad oggi, non fanno parte dei prodotti aziendali.

DATO ATTO che, rispetto alla richiesta di cui al punto 4 sopraindicato, con PG 2019/142154 del 16/09/2019 ARPAE SAC ha comunicato all'Azienda l'esistenza di motivi ostativi in quanto, per la tipologia di attività svolta e della modifica richiesta per la parte relativa al limite di SOx rispetto anche a quanto previsto dai BAT-AEL, viene rilevata l'opportunità di svolgere approfondimenti relativamente alle ripercussioni della modifica stessa sull'ambiente, attraverso una procedura di screening ai sensi della L.R. 4/2018, contemplando eventuali ipotesi di compensazione;

Alla luce di quanto sopra, con nota assunta da ARPAE SAC con PG. 2019/147857 del 25/09/2019, la Ditta ha comunicato che, rispetto alla richiesta di modifica non sostanziale (PG 2019/120716), il punto relativo alla richiesta di incremento del limite per SOx, viene stralciato, confermando la comunicazione di modifica non sostanziale per i restanti punti soprarichiamati.

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la modifica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi come non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto, Stabilimento A;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente dei ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

Per le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate,

DISPONE

1. **di considerare** la modifica proposta relativamente all'aggiornamento di alcune sezioni di camini con emissioni convogliate, alla sostituzione dell'addolcitore esistente con un impianto di nanofiltrazione che convoglia gli scarichi al punto di scarico SA e alla installazione di contatori parziali sulle linee di approvvigionamento acque, come illustrato nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata dalla **ditta Vetriceramics - Ferro spa** (partita IVA 03590630368), tramite il portale regionale IPPC-AIA, **PG 2019/120716 del 31/07/2019**, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE** del provvedimento n. 2463 del 21/07/2016, come già aggiornato dai provvedimenti n. 1778 del 12/04/2018, n. 4182 del 16/08/2018 e n.3294 del 10/07/2019;

2. **di aggiornare con il presente atto**, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Ditta **Vetriceramics - Ferro spa**, avente sede legale in via Canaletto n. 138/140, Spezzano di Fiorano, Comune di Fiorano Modenese (MO) e stabilimento in Comune di Casola Valsenio, via I maggio n. 35, P.IVA 03590630368, nella persona del suo **gestore Sig. Simone Sullalti**, l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** per la prosecuzione e lo svolgimento dell'attività di fabbricazione del vetro e produzione di fibre vetrose, di cui al punto 3.3 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi **come di seguito riportato**:

2.1) quanto riportato al paragrafo **D2.4.2) Emissioni Convogliate – Limiti di emissione, limitatamente** ai punti EA1 – forni fusori (7) e fornelli laboratorio (3); EA3 – captazione bilancia per dosaggi manuali materie prime, miscelatori materie prime, rompi sacchi filtro a maniche; EA 25 – carico essiccatoi; EA 22– carico essiccatoi; EA27 – impianto di granulazione (granulatore 15), EA28 – impianto di granulazione (granulatore 16) EA29 – impianto di granulazione (granulatore 17), vengono aggiornate le sezioni dei camini **come di seguito indicato**, mantenendo invariati i restanti parametri e i limiti di emissione:

Punto di emissione EA1 – forni fusori (7) e fornelli laboratorio (3); filtro a maniche (con dosatore di calce)

Portata massima	36000	Nm ³ /h
Altezza	18,5	m
Temperatura	80	°C
Sezione (rettangolare)	2,4	m²
Durata	24	h/g

Punto di emissione EA25 – carico essiccatoi FT

Portata massima	7500	Nm ³ /h
Altezza	15,5	m
Temperatura	ambiente	°C
Sezione (rettangolare)	0,495	m²
Durata	24	h/g

Punto di emissione EA3 – captazione bilancia per dosaggi manuali materie prime, miscelatori materie prime, rompi sacchi

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Altezza	15,5	m
Temperatura	ambiente	°C
Sezione	0,071	m²
Durata	24	h/g

Punto di emissione EA22 – impianto di granulazione Gr 12

Portata massima	7000	Nm ³ /h
Altezza	10,5	m
Temperatura	ambiente	°C
Sezione	0,196	m²
Durata	24	h/g

Punto di emissione EA27 – impianto di granulazione (granulatore 15) -

Portata massima	4.000	Nm ³ /h
Altezza	10,5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,159	m²
Durata	24	h/g

Punto di emissione EA28 – impianto di granulazione (granulatore 16) -

Portata massima	4.000	Nm ³ /h
Altezza	10,5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,049	m²
Durata	24	h/g

Punto di emissione EA29 – impianto di granulazione (granulatore 17)

Portata massima	4.000	Nm ³ /h
Altezza	10,5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,031	m²
Durata	24	h/g

2.2) quanto riportato al paragrafo D2.5) EMISSIONI IN ACQUA (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici), **il paragrafo D2.5.1) Aspetti generali, viene così modificato:**

- Nello Stabilimento A non esiste una rete fognaria separata, per cui tutte le acque in uscita dallo stabilimento vengono convogliate, in regime di mista, nella pubblica fognatura del Comune di Casola Valsenio. Il punto di scarico S1, costituisce il recapito finale della rete mista di stabilimento, raccoglie le acque reflue industriali, meteoriche e domestiche, raccogliendo anche le acque reflue industriali derivanti dal **nuovo impianto di nanofiltrazione** utilizzato per diminuire la durezza delle acque prelevate dall'acquedotto industriale, attraverso il punto di scarico parziale SA.

E quanto riportato al paragrafo **D2.5.2) Prescrizioni – viene così modificato:**

- Lo scarico SA, delle acque reflue industriali derivante **dal nuovo sistema di nanofiltrazione**, dovrà rispettare i limiti quali-quantitativi del Regolamento del sistema di pubblica fognatura e depurazione del Comune di Casola Valsenio.
3. **di prendere atto** della installazione di due contatori parziali sulle linee di approvvigionamento: uno sulla linea di alimentazione agli utilizzi in laboratorio e uno sulla linea di reintegro delle acque di raffreddamento a servizio del reparto fusione;
 4. **di prendere altresì atto** della Planimetria 3D - aree deposito (materie, sostanze, rifiuti) – aggiornamento Luglio 2019, allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale;
 5. di dare atto che la frequenza dei controlli programmati effettuati dall'organo di vigilanza è **biennale**, come riportato nella DGR 2124 del 10/12/2018, con la quale è stato definito il Piano regionale di ispezione per le installazioni IPPC, il quale prevede le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ordinarie, dalle quali è scaturita la programmazione dei controlli con la determinazione delle frequenze di ispezione (riportata in allegato B alla DGR 2124/2018) e la prima programmazione operativa dei controlli per le aziende AIA relativa al triennio 2019-2021 (riportata in allegato C alla DGR 2124/2018);
 6. **di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento n. 2463 del 21/07/2016, come aggiornato dai provvedimenti n. 1778 del 12/04/2018, n. 4182 del 16/08/2018 e n.3294 del 10/07/2019, non oggetto della presente modifica non sostanziale;**
 7. di assumere il presente provvedimento di modifica non sostanziale dell'AIA n. 2463 del 21/07/2016 e smi e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
 8. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.

DICHIARA inoltre che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
(Dott. Alberto Rebucci)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.